

STATUTO

**ISAR SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTADI CA VIA CAGLIARI 115

Numero REA: CA - 224278

Codice fiscale: 02788510929

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-07-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A)" all'atto 14.594	
STATUTO	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 Denominazione	
E' costituita, con sede nel Comune di Santadi, la Società coo- perativa denominata “ISAR Società Cooperativa Sociale ONLUS”.	
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.	
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta- tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le di- sposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle coo- perative, nonché le disposizioni in materia di società a re- sponsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
Art. 2 - Durata	
La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2077 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Art. 3 Scopo mutualistico	
Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavora-	

tiva, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 4 Oggetto sociale

La cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991.

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi

	dei soci, ha per oggetto:	
	a) Gestione di progetti e servizi volti all'integrazione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati ,servizi di pre-	
	inserimento e inserimento lavorativo , di orientamento profes-	
	sionale e di sostegno rivolto ai soggetti svantaggiati.	
	b) Svolgimento di attività di formazione e orientamento pro-	
	fessionale rivolto a soggetti svantaggiati e non svantaggiati,	
	minori ed adulti.	
	c) Gestione dei servizi di informazione, promozione e consu-	
	lenza sui diritti e le opportunità dei cittadini.	
	d) Gestione dei servizi culturali, gestione di biblioteche,	
	archivi, musei, grotte e strutture e siti di interesse collet-	
	tivo.	
	e) Gestione di servizi di tutela ambientale.	
	f) Gestione di servizi turistici e di valorizzazione turisti-	
	ca.	
	g) Gestione di servizi e strutture rivolte alla collettività,	
	anche all'interno di strutture pubbliche o private, di risto-	
	razione, di trasporto anche con utilizzo di scuolabus comuna-	
	li, di pulizia, di manutenzione ordinaria e straordinaria, ge-	
	stione di impianti sportivi e del verde pubblico e altri ser-	
	vizi similari e affini.	
	h) Gestione di servizi di informazione, consulenza e supporto	
	tecnico sui diritti e opportunità dei cittadini, servizio in-	
	forma-giovani.	

	i) Gestione di servizi di accoglienza, integrazione sostegno a	
	favore dei cittadini immigrati, servizi di mediazione cultu-	
	rale, gestione di sportelli polifunzionali rivolti alla popo-	
	lazione straniera.	
	l) Realizzazione di interventi di aumento, manutenzione, valo-	
	rizzazione del patrimonio boschivo, tutela ambientale nel con-	
	testo della conservazione del territorio, difesa del suolo da	
	rischio di dissesto idrogeologico.	
	m) Gestione di parcheggi.	
	n) Costruzione e ristrutturazione di edifici, piazze e strade.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni com-	
	merciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o	
	utili per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è	
	inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	le opportunità contingenti - la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed	
	altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni	
	in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque	
	natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio,	
	rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche rea-	
	li.	

	La società potrà svolgere per le società partecipate e conso-	
	ciate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, ser-	
	vizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione	
	dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti	
	fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri	
	aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla re-	
	stituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite	
	e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la	
	trasparenza bancaria in materia.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;	
	potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di sta-	
	bile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5	

	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente	
	alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quel-	
	lo stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel ter-	
	mine massimo di un anno, trascorso il quale la società si	
	scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-	
	ti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un	
	compenso di qualsiasi natura o entità;	
	b) soci lavoratori svantaggiati ;	
	c) soci speciali	
	d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capaci-	
	tà di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una	
	capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungi-	
	mento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o	
	professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	

	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere	
	l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci pre-	
	esistenti.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio im-	
	prese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano	
	un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con	
	quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo ammini-	
	strativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in	
	cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro am-	
	missione, possono essere soci le persone giuridiche i cui sco-	
	pi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della	
	cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre	
	società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto	
	con quelli della cooperativa.	
	Art. 6 (Soci svantaggiati, soci speciali e soci volontari)	
	Soci lavoratori svantaggiati:	
	sono svantaggiate le persone indicate nell'art.4 381/91.	
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento di lavoratori	
	della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato sogget-	
	tivo, essere socie della cooperativa stessa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da docu-	
	mentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto	
	salvo il diritto alla riservatezza.	

Soci speciali:

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 70 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Soci volontari:

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professio-

	nali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei	
	parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totali-	
	tà dei soci.	
	Art. 7 Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, resi-	
	denza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, n'è superiore al	
	limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-	
	soria di cui all'articolo 29 del presente statuto.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche	
	devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati	
	nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la	
	sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle perso-	

	ne che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale	
	ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigen-	
	te, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente	
	e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto au-	
	tentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa as-	
	sunta dall'organo statutariamente competente, contenente la	
	dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello	
	Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti	
	e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal me-	
	desimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e	
	stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del ca-	
	pitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel li-	
	bro dei soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di	
	cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei	
	limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile	
	e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare	
	le disposizioni in materia di società per azioni, gli ammini-	
	stratori devono convocare l'assemblea per la modificazione	
	dello statuto.	

	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel li-	
	bro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modifi-	
	cazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa de-	
	libera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante	
	socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere	
	che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei	
	soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo ammi-	
	nistrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta	
	giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini pre-	
	visti dal successivo art. 18;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	

	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-	
	stratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività	
	svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le	
	esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 9 Diritti dei soci	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Art. 10 Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 11 Recesso del socio	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo	
	29.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato	
	mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno	
	Art. 12 Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	

	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	

ustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori (si tratta dell'indennità di mobilità e di disoccupazione speciale).

h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

i) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verifi-

cato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Art. 14 Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-

vranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5
anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio
nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto ope-
rativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-
mine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio
d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di
cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli
di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazio-
ne, ad investitori professionali soggetti a vigilanza pruden-
ziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi
dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle
d.a.t. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa
assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli
emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quan-
to previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di
corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli

utili;

- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO IV

RISTORNI

Articolo 17 Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e la quantità lavorativa dei soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a) in forma liquida;

b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote

c) proporzionalmente alla qualità e la quantità lavorativa dei soci.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;

c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite

delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 19 Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, n'è essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

	Art. 20 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di	
	relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella previ-	
	sta dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,	
	nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei li-	
	miti e delle modalità previste dal precedente articolo 17.	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	

mente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) e f) dell'art. 18.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 21 Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e

	la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 22 Assemblee	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.	

	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pre-	
	senti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e	
	i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli in-	
	tervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei	
	casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21,	
	per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	

	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica o persona giuridica ha un solo	
	voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente sta-	
	tuto.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-	
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di	
	nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di	
	amministrazione sia scelta tra i soci operatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i so-	
	ci operatori.	

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

30 di 36

	altra società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Ammi-	
	nistratori e al Collegio sindacale sul generale andamento del-	
	la gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o ca-	
	ratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue con-	
	trollate	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intra-	
	prendere per riacquistare il requisito stesso in caso di per-	
	dita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella	
	medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ra-	
	gioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione	
	di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappre-	
	sentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio,	
	al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	

	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei so-	
	ci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se no-	
	minato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordi-	
	naria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sinda-	
	cale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti	
	a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica	
	fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se no-	
	minato. In presenza di amministratori investiti di particolari	
	cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo	
	amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se	
	nominato.	
	Art. 28 Organo di controllo	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla	
	nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effetti-	
	vi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	

	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nomi-	
	nati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condi-	
	zioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-	
	vata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrati-	
	vo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono in-	
	sieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della leg-	
	ge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-	
	ministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-	
	tizie, anche con riferimento a società controllate,	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affa-	

	ri. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-	
	zione e controllo ed all'andamento generale dell'attività so-	
	ciale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed au-	
	siliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare	
	agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a infor-	
	mazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai	
	sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione socia-	
	le per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussi-	
	stenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	
	collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verba-	
	le i motivi del proprio dissenso.	

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VII

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29 Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 30 Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.

23, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31 Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività

mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Graziella Cani

Giuseppe Werther Romagno, Notaio - segue impronta del sigillo.